

Diritto vigente	Nuovo
<p data-bbox="163 233 264 260">OPP 2:</p> <p data-bbox="163 304 309 331"><i>Art. 1 cpv. 3</i></p> <p data-bbox="163 371 1088 539">³ Per i salari eccedenti il limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP, conformemente al modello di calcolo, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell'AVS, non superano l'85 per cento dell'ultimo salario o reddito soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento.</p>	<p data-bbox="1111 233 1211 260">OPP 2:</p> <p data-bbox="1111 304 1256 331"><i>Art. 1 cpv. 3</i></p> <p data-bbox="1111 371 2036 651">³ Per i salari eccedenti il limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP, conformemente al modello di calcolo, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell'AVS, non superano l'85 per cento dell'ultimo salario o reddito soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento. La 13^a mensilità della rendita di vecchiaia di cui all'articolo 34^{ter} della legge federale del 26 dicembre 1946¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) non è presa in considerazione per la valutazione dell'adeguatezza di un piano di previdenza.</p>
<p data-bbox="163 722 338 750"><i>Art. 27h cpv. 1</i></p> <p data-bbox="163 794 1088 1169">¹ Se più assicurati aderiscono in gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione. Nel calcolo della quota si tiene adeguatamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Il diritto a parte degli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali. Il diritto a parte degli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali. La quota di riserve di fluttuazione spettante al collettivo uscente è pari alla quota dei capitali a risparmio e dei capitali di copertura da trasferire.</p>	<p data-bbox="1111 722 1285 750"><i>Art. 27h cpv. 1</i></p> <p data-bbox="1111 794 2036 1145">¹ Se più assicurati aderiscono in gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione. Nel calcolo della quota si tiene adeguatamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Il diritto a parte degli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali. Il diritto a parte degli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali. La quota di riserve di fluttuazione spettante al collettivo uscente è pari alla quota dei capitali di previdenza, compresi gli accantonamenti tecnici.</p>

Art. 53 cpv. 6

⁶ La legge del 23 giugno 2006¹⁹⁶ sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse.

Art. 53 cpv. 6 e 7

⁶ La legge del 23 giugno 2006¹⁹⁷ sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente sono autorizzate alle seguenti condizioni:

- a. fino al massimo all'1 per cento del patrimonio di previdenza per la gestione delle liquidità dell'istituto di previdenza e in particolare per la copertura degli impegni derivanti dalla copertura dei rischi di cambio;
- b. fino al massimo al 4 per cento del patrimonio di previdenza per al massimo 30 giorni civili per la copertura di un bisogno di liquidità connesso alla copertura dei rischi di cambio.

⁷ Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non devono aver alcun effetto leva sul patrimonio investito .

Art. 55 lett. e

Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:

- e. 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;*

Art. 55 lett. e

Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:

- e. 30 per cento: per gli investimenti in valute estere senza copertura dei rischi di cambio;*

<p><i>Art. 62a cpv. 1</i></p> <p>¹ L'età ordinaria di pensionamento delle donne nella legge federale del 20 dicembre 1946²⁴⁶ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP (art. 13 LPP).</p>	<p><i>Art. 62a cpv. 1</i></p> <p>¹ L'età ordinaria di pensionamento delle donne nella LAVS²⁴⁷ vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP (art. 13 LPP).</p> <p>In questa disposizione, nel diritto vigente è indicato il titolo completo.</p>
<p><i>Art. 62d</i></p> <p>L'età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021²⁴⁹ della legge federale del 20 dicembre 1946²⁵⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale anche come età di riferimento delle donne secondo la LPP.</p>	<p><i>Art. 62d</i></p> <p>L'età di riferimento stabilita alla lettera a lettere a-d delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021²⁵⁰ della LAVS²⁵¹ vale anche come età di riferimento delle donne secondo la LPP.</p>
<p><i>Allegato cpv. 1</i></p> <p>¹ Il grado di copertura dell'istituto di previdenza è determinato come segue:</p> $\frac{V_v \times 100}{V_k} = \text{Deckungsgrad in Prozent}$ <p>Pp corrisponde a: Tutti gli attivi alla data di chiusura del bilancio a valori di mercato, al netto degli obblighi, del conto terzi e delle riserve di contributi del datore di lavoro per le quali non vi è un accordo di rinuncia all'utilizzazione. È determinante il patrimonio di previdenza effettivo risultante dalla situazione finanziaria reale conformemente all'articolo 47 capoverso 2. La riserva di contributi dei datori di lavoro con rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione), le riserve di fluttuazione e le riserve di fluttuazione nella ripartizione devono essere aggiunte al patrimonio di previdenza disponibile.</p>	<p><i>Allegato cpv. 1</i></p> <p>¹ Il grado di copertura dell'istituto di previdenza è determinato come segue:</p> $\frac{V_v \times 100}{V_k} = \text{Deckungsgrad in Prozent}$ <p>Pp corrisponde a: Tutti gli attivi alla data di chiusura del bilancio a valori di mercato, al netto degli obblighi, del conto terzi e delle riserve di contributi del datore di lavoro per le quali non vi è un accordo di rinuncia all'utilizzazione. È determinante il patrimonio di previdenza effettivo risultante dalla situazione finanziaria reale conformemente all'articolo 47 capoverso 2. La riserva di contributi dei datori di lavoro con rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione), le riserve di fluttuazione e le riserve di fluttuazione nella ripartizione devono essere aggiunte al patrimonio di previdenza disponibile.</p> <p>Cp corrisponde a: Capitale di previdenza attuariale necessario nel giorno di chiusura del bilancio (capitali di previdenza e accantonamenti tecnici).</p>

<p>Cp corrisponde a: Capitale di previdenza attuariale necessario nel giorno di chiusura del bilancio (capitali a risparmio e capitali di copertura), compresi i necessari consolidamenti (p. es. in ragione dell'aumento della speranza di vita).</p>	
<p>OPP 3:</p> <p><i>Art. 2 cpv. 2</i></p> <p>² L'intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.</p>	<p>OPP 3:</p> <p><i>Art. 2 cpv. 2 e 3</i></p> <p>² L'intestatario può:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i loro diritti; b. includere nella cerchia dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numero 1 una o più persone menzionate al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i loro diritti; c. modificare l'ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e precisare i diritti di ciascuna di queste persone. <p>³ In caso di precisazione dei diritti, l'intestatario non può ridurre la frazione di uno dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 1 o 2 a meno del 10 per cento.</p>
<p>OLP:</p> <p><i>Art. 8a cpv. 1</i></p> <p>¹ In caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio, secondo l'articolo 22 LFLP, il tasso d'interesse applicabile alle prestazioni di uscita e di libero passaggio acquisite al momento della conclusione del matrimonio e ai versamenti unici dovuti all'atto del divorzio corrisponde al tasso minimo LPP valido nel periodo corrispondente secondo l'articolo 12 OPP 2¹⁸. L'articolo 65d capoverso 4 LPP¹⁹ non è applicabile.²⁰</p>	<p>OLP:</p> <p><i>Art. 8a cpv. 1</i></p> <p>¹ In caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio, secondo l'articolo 22 LFLP, il tasso d'interesse applicabile alle prestazioni di uscita e di libero passaggio acquisite al momento della conclusione del matrimonio e ai versamenti unici effettuati fino al momento del promovimento della procedura di divorzio corrisponde al tasso minimo LPP valido nel periodo corrispondente secondo l'articolo 12 OPP 2¹⁸. L'articolo 65d capoverso 4 BVG¹⁹ LPP non è applicabile.²⁰</p>

Art. 15 cpv. 3

³ In caso di precisazione dei diritti, gli assicurati non possono ridurre la frazione di uno dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 1 o 2 a meno del 10 per cento.